

## Regolamento del Piano di Indirizzo Forestale

### Comunità Montana Laghi Bergamaschi, limitatamente al settore della Valle Cavallina

## Sommario

<b>Parte I - Generalità</b> .....	2
Art. 1 – Durata e ambito di applicazione .....	2
Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano .....	3
Art.3 – Attuazione del Piano.....	3
Art.4 – Interventi correttivi del Piano.....	3
<b>4.1 Rettifiche:</b> .....	4
<b>4.2 Modifiche:</b> .....	4
<b>4.3 - Varianti:</b> .....	5
Art. 5 – Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la revisione del Piano.....	5
<b>Parte II –Rapporti con la Pianificazione Territoriale</b> .....	5
Art. 6 – Rapporti con il Piano Territoriale Regionale (PTR) .....	5
Art. 7 –Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) .....	5
Art. 8 - Rapporti con la pianificazione comunale (PGT).....	6
Art.9 - Rapporti con il Piano Cave Provinciale (PCP) .....	6
Art. 10 - Rapporti con il Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI).....	7
Art. 11- Rapporti con il Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFV).....	7
Art. 12 – Rapporti con le Riserve Naturali ed i siti NATURA 2000 .....	7
Art. 13 – Rapporti con i Piani Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) .....	8
Art. 14 – Rapporti con la pianificazione assestamentale (PAF) .....	8
<b>Parte III –Formazioni forestali e non forestali</b> .....	8
Art. 15 - Soprassuoli arborei .....	8
Art. 16 – Formazioni vegetali irrilevanti .....	8
Art.17 – Arboricoltura da legno.....	9
Art. 18 – Sistemi verdi “fuori foresta” .....	9
<b>Parte IV–Tutela e Trasformazione del bosco; vincolo idrogeologico</b> .....	9
Art.19 – Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico .....	9
Art. 20 – Tipi di trasformazioni ammesse.....	10
Art.21 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (urbanistiche) .....	10
Art.22 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura, biodiversità e paesaggio).....	10
Art.23 – Trasformazioni speciali non cartografate .....	11
Art.24 – Individuazione e trasformabilità dei boschi non trasformabili.....	11
Art.25 – Individuazione e trasformabilità dei boschi a trasformazione esatta .....	12

Art.26 – Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale .....	12
Art.27 – Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali .....	13
Art.28 – Individuazione di ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica) .....	13
Art.29 – Soglia di compensazione.....	14
Art.30 – Rapporti di compensazione .....	14
Art.31 – Interventi esonerati dall’obbligo di interventi compensativi .....	14
Art.32 – Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti .....	15
Art.33 – Interventi compensativi ammessi.....	15
Art.34 – Localizzazione degli interventi compensativi ammessi .....	16
Art.35 – Albo delle Opportunità di compensazione .....	16
Art. 36 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano.....	16
Art. 37 – Monetizzazioni e cauzioni.....	17
<b>Parte V–Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale .....</b>	<b>17</b>
Art. 38 – Il Piano VASP .....	17
Art. 39 – Piano VASP: contenuti .....	17
<b>Parte VI–Attività selvicolturali .....</b>	<b>17</b>
Art. 40– Destinazione selvicolturale dei boschi.....	17
Art. 41 – Modelli selvicolturali.....	18
<b>Parte VII–Parte finanziaria.....</b>	<b>18</b>
Art. 42 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici.....	18
Art. 43 –Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza .....	19
<b>Allegato 1 – Specie utilizzabili .....</b>	<b>20</b>
<b>Allegato 2 – Modelli selvicolturali per il SIC Valpredina – Misma e relativa area di rispetto .....</b>	<b>23</b>

## **Parte I - Generalità**

### **Art. 1 – Durata e ambito di applicazione**

1. Il Piano di Indirizzo Forestale ha validità a decorrere dalla data di approvazione.
2. Il Piano di Indirizzo Forestale disciplina le attività selvicolturali, di cui all’art. 50 della l.r. 31/2008 e le trasformazioni del bosco e relativi interventi compensativi, di cui all’art. 43 della l.r. 31/2008, nel territorio dei Comuni di Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Casazza, Cenate Sopra, Endine Gaiano, Entratico, Gaverina Terme, Grone, Luzzana, Monasterolo del Castello, Ranzanico, Spinone al Lago, Trescore Balneario, Vigano San Martino e Zandobbio (Area Val Cavallina – ex C.M. Valle Cavallina), nell’ambito del territorio di competenza della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e delle riserve naturali intercluse.

## **Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano**

1. Il presente PIF è costituito dai seguenti elaborati e tavole:

- Relazione;
- Regolamento (Norme Tecniche di attuazione);
- Modelli selvicolturali per i siti natura 2000 e relative aree di rispetto;
- Tavole di analisi:
  - 01 - Carta dell'uso del suolo;
  - 01 A - Carta dell'uso del suolo (settore Nord-Est);
  - 01 B - Carta dell'uso del suolo (settore Sud-Ovest);
  - 02 - Carta dell'attitudine alla formazione di suolo;
  - 03 - Carta dei tipi forestali;
  - 03 A - Carta dei tipi forestali (settore Nord-Est);
  - 03 B - Carta dei tipi forestali (settore Sud-Ovest);
  - 04 - Carta delle categorie forestali;
  - 05 - Carta del governo e dello stadio evolutivo;
  - 06 - Carta dei vincoli;
  - 07 – Tavola di inquadramento delle Previsioni del PTCP;
  - 08 - Carta dei piani di assestamento esistenti
  - 09 A - Carta dell'attitudine protettiva (classi da 1 a 5);
  - 09 B - Carta dell'attitudine naturalistica (classi da 1 a 5);
  - 09 C - Carta dell'attitudine produttiva (classi da 1 a 5);
  - 09 D - Carta dell'attitudine paesaggistica (classi da 1 a 5);
  - 09 E - Carta dell'attitudine turistico fruitiva (classi da 1 a 5);
  - 09 F - Carta del valore multifunzionale (classi da 1 a 5);
  - 10 - Carta dei dissesti e delle infrastrutture;
- Tavole di pianificazione:
  - 11 - Carta delle destinazioni selvicolturali;
  - 12 - Carta delle trasformazioni;
  - 13 A - Carta delle azioni a sostegno delle attività selvicolturali, pastorali e della filiera bosco-legno;
  - 13 B - Carta delle azioni per la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche;
  - 13 C - Carta delle azioni per la conservazione del patrimonio naturale;
  - 13 D - Carta delle azioni per il recupero del paesaggio e della cultura rurale;
  - 13 E - Carta delle azioni per la fruizione e l'escursionismo nelle aree boscate;

## **Art.3 – Attuazione del Piano**

1. Gli interventi correttivi del PIF che riguardano il territorio all'interno di Riserve Naturali potranno essere portati avanti:
- a) su formale richiesta da parte dell'Ente gestore della Riserva Naturale;
  - b) d'ufficio, da parte della Comunità Montana Laghi Bergamaschi, d'intesa con l'Ente gestore della Riserva Naturale.

## **Art.4 – Interventi correttivi del Piano**

1. In fase di gestione il Piano può essere oggetto di rettifiche, modifiche o varianti, secondo quanto previsto da Regione Lombardia, ossia:

#### **4.1 Rettifiche:**

Sono correzioni esclusivamente tecniche, atti di adeguamento del piano privi di discrezionalità, quali quelle che recepiscono:

1. meri errori materiali di rilievo (es.: perimetrazione del bosco, tipi forestali, errori nei tracciati, ecc.) e conseguenti attribuzioni delle nuove superfici alle classi di pianificazione (es. destinazione selvicolturale, trasformabilità, rapporto di compensazione, ecc.) secondo le regole generali stabilite dal PIF;
2. modifiche normative che comportano la necessità di aggiornamento delle tavole (es.: modifica della definizione di bosco);
3. cambi di destinazione d'uso già avvenuti e autorizzati (es. recepimento delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco già rilasciate o nuovi boschi creati, tracciati non più esistenti per motivi di dissesto, ecc.);
4. previsioni e dati contenuti in PAF già approvati e sottoposti, se del caso, a VIC, in quanto prevalenti sui PIF per gli aspetti di loro competenza;
5. proposte di adeguamento alle aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta indicate al paragrafo 4.7.2, Parte II, dei Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale (PIF), nel pieno rispetto di quanto indicato nel presente regolamento del PIF;
6. proposte di adeguamento alle scelte spettanti ai PGT indicate al paragrafo 4.7, Parte II, della d.g.r. n° VIII/7728/2008.

Nei casi 5) e 6), la rettifica del PIF è resa dalla Comunità Montana nell'ambito della valutazione di compatibilità del PGT al PTCP di cui all'art. 18 della l.r. 12/2005, secondo la procedura indicata al paragrafo 4.4 della d.g.r. n° VIII/7728/2008.

#### **4.2 Modifiche:**

Si tratta di correzioni discrezionali, non comprese nel novero delle rettifiche, ma a carattere minore, e in quanto tali sono esonerate dalla VAS ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006.

L'esonero può essere anche la conseguenza di una verifica di assoggettabilità a VAS, conclusasi con l'esclusione dalla procedura di VAS. Si tratta pertanto di correzioni che, pur presentando un margine di discrezionalità, sono prive di impatto ambientale significativo sul territorio e come tali sono approvate con Deliberazione di Giunta Esecutiva della Comunità Montana.

Si elencano le correzioni che rientrano fra le "modifiche":

1. l'inserimento nel piano V.A.S.P. di strade già esistenti, senza nuove previsioni di interventi (ampliamenti, prolungamenti o passaggi di classe in aumento);
2. piccole modifiche alle previsioni di intervento (aumento di una classe di transitabilità, piccoli prolungamenti di percorso ecc.), purché con valutazione di incidenza positiva, qualora prevista)
3. la correzione di meri errori materiali di rilievo, qualora da tali correzioni discendano scelte discrezionali (es. l'inserimento nel perimetro del bosco di aree erroneamente escluse qualora sia necessario stabilire, per il "nuovo bosco", i limiti alla trasformazione d'uso o gli interventi selvicolturali ivi finanziabili con fondi pubblici);
4. modifiche alla definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi (art. 47 c. 3 della l.r. 31/2008);
5. recepimento delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000.

La Comunità Montana acquisisce un preventivo parere di Regione Lombardia. La modifica è approvata con Deliberazione di Giunta Esecutiva della Comunità Montana.

La Comunità Montana trasmette i provvedimenti finali di modifica, secondo competenza, alla Provincia e all'Ufficio Territoriale Regionale di Regione Lombardia;

#### **4.3 - Varianti:**

Tutte le altre correzioni costituiscono variante al PIF e devono essere approvate da Regione Lombardia.

Sono compresi tutti i cambiamenti che devono essere sottoposti a VAS, anche a seguito di conclusione positiva della verifica di assoggettabilità a VAS. Le varianti sono soggette alle medesime procedure previste per l'approvazione.

#### **Art. 5 – Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la revisione del Piano**

1. Al fine di assicurare un costante monitoraggio del sistema forestale e l'aggiornamento del PIF, la Comunità Montana, attraverso i propri uffici, si fa carico di:
  - a) raccogliere ed elaborare i dati attinenti al sistema forestale (interventi di sistemazione, di miglioramento e potenziamento delle superfici boscate; interventi di trasformazione e di compensazione assentiti; controlli tagli boschivi) ed inserimento dei dati nei sistemi informativi regionali;
  - b) raccordare le proprie attività con il Sistema Informativo Territoriale della Provincia, anche attraverso comunicazione almeno annuale dell'elaborazione di cui alla precedente lettera a), secondo modalità concordate con la medesima;
  - c) trasmettere periodicamente gli aggiornamenti del Piano alla Provincia e a Regione.

### **Parte II –Rapporti con la Pianificazione Territoriale**

#### **Art. 6 – Rapporti con il Piano Territoriale Regionale (PTR)**

1. Ai fini della tutela del paesaggio, i contenuti normativi di cui al presente PIF sono coerenti con i criteri di cui al D.Lgs 42/2004 e con i contenuti ed indirizzi del PTR. Per i combinati disposti del comma 4 dell'art. 25, del comma 2 lett. c) art. 18 e del comma 4 art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m.i., gli effetti, in forza delle indicazioni di tutela in esso contenuti, derivanti dall'individuazione e delimitazione dei boschi e delle foreste di cui al presente PIF assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale, nei limiti dettati dall'art. 1 Titolo I Parte Prima del presente Regolamento e dal comma 5 dell'art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m.i.
2. Il Piano supporta il PTR (cfr l.r. 12/2005 artt. 19/22), concorrendo a caratterizzare il "Sistema Rurale Paesistico" individuato nel PTR, evidenziando i boschi di maggiore pregio, gli ambiti a prevalente valenza paesaggistica, gli ambiti agricoli, i sistemi di interesse naturalistico e gli ambiti a elevata naturalità.

#### **Art. 7 –Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)**

Il Piano di Indirizzo Forestale, ai sensi del comma 2 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, costituisce specifico Piano di settore del PTCP ed è quindi stato redatto in piena coerenza coi contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.C.P. n. 40 del 22 aprile 2004 e della D.G.P. n. 578 del 22

febbraio 2007 “Indirizzi per la definizione dei contenuti e degli elaborati per la componente paesistico-territoriale e indicazioni procedurali per la predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF) quali Piani di Settore del PTCP”.

#### **Art. 8 - Rapporti con la pianificazione comunale (PGT)**

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, nonché del comma 4 lettera a) punto 2) dell'art. 10 della l.r. 12/2005 e s.m.i., gli strumenti urbanistici comunali (PGT - Piano delle regole) recepiscono i contenuti del PIF; sempre ai sensi del suddetto comma 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, la delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco, di cui al presente PIF e di cui all'art. 1 Titolo I del presente Regolamento, sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici.
2. Le previsioni e prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, determinano valenza paesaggistica-forestale e coerenza urbanistico-forestale solo all'interno dei boschi compresi nel territorio di competenza del presente PIF.
3. Per il Piano di Governo del Territorio, il PIF costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del “Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento” e del “Quadro conoscitivo del territorio comunale” di cui al comma 1 lettere a) e b) dell'art. 8 “Documento di piano” della l.r. 12/2005 e s.m.i., anche ai fini della “determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale” di cui al comma 2 lettera f) dell'art. 8 della medesima l.r. 12/2005 e s.m.i.
4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 15 della l.r. 12/2005 e s.m.i. il Piano delle Regole del PGT, in fase di recepimento delle previsioni del PIF o in fase di nuova redazione, può apportare *“rettifiche, precisazioni e miglioramenti, derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale”*, conseguenti quindi ad un'analisi di maggior dettaglio, effettuata nel passaggio di scala dalla pianificazione territoriale sovracomunale a quella comunale.
5. I PGT dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del paesaggio fisico-naturale e silvo-pastorale, e dovranno rilevare, ad una appropriata scala di dettaglio, gli elementi individuati dal Piano di Indirizzo Forestale, con particolare riguardo alle aree a bosco, così come definito nella legislazione regionale vigente, alle aree a vegetazione naturale, agli elementi boscati minori (boschetti, filari, siepi) costituenti i sistemi lineari verdi, alle aree pascolive, verificandone l'effettiva presenza ed estensione territoriale.
6. La procedura di VAS dei PGT e dei progetti comunali, o la VIA nei casi di necessità di applicazione dettati dalla normativa vigente, dovrà considerare e render conto degli effetti delle scelte inerenti alle superfici boscate individuate dal PIF, o definite dall'analisi di maggior dettaglio del PGT o piano locale.

#### **Art.9 - Rapporti con il Piano Cave Provinciale (PCP)**

1. Il PIF recepisce i contenuti del Piano Provinciale Cave vigente (che ha, ai sensi dell'art. 10 della l.r.14/1998, il valore e gli effetti di Piano Territoriale Regionale relativo ad un settore funzionale, ex art. 4 della l.r. n. 51/1975, attualmente sostituito dalla l.r. 12/2005 e s.m.i.), e tiene conto delle relative previsioni, riconoscendo e consentendo la trasformabilità dei boschi ricompresi negli Ambiti Territoriali Estrattivi.
2. Gli interventi di riassetto ambientale, di cui all'art. 14 della l.r.14/1998, previsti per il recupero ambientale a seguito della attività di coltivazione di cava, non possono essere inquadrati e considerati quali interventi compensativi o di compensazione relativi alla trasformazione dei boschi ricadenti all'interno degli Ambiti Territoriali Estrattivi previsti dal Piano Cave; pertanto non potranno essere considerati e computati tra le opere di compensazione dovute, a seguito di trasformazione del bosco, nell'ambito dei suddetti ATE.

3. Gli interventi compensativi disposti dall'Ente forestale, nel caso di trasformazioni del bosco autorizzate in ambito di ATE, non potranno essere realizzati all'interno degli ATE previsti dal Piano Provinciale Cave vigente.
4. In caso di modificazione o integrazione al PCP, il PIF indica le aree boscate di maggior pregio che è opportuno preservare dall'attività di escavazione; il PIF recepisce, attraverso la procedura di "rettifica", gli aggiornamenti del PCP.

#### **Art. 10 - Rapporti con il Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)**

1. Il PIF recepisce i contenuti e le indicazioni in termini di zonizzazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume PO, per l'individuazione dei soprassuoli a prevalente destinazione protettiva, con specifico riguardo alla protezione del suolo e delle risorse idriche.
2. Le prescrizioni contenute nei Piani Geologici Comunali sono recepite dal PIF a supporto del rilascio o del diniego delle autorizzazioni al vincolo idrogeologico.

#### **Art. 11- Rapporti con il Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFV)**

1. Il PIF recepisce i contenuti e le indicazioni in termini di zonizzazione del Piano Faunistico Provinciale Venatorio predisposto dalla Provincia di Bergamo, per l'individuazione delle azioni a sostegno dei soprassuoli individuati di particolare interesse dal suddetto PFV, con specifico riguardo alla protezione della risorsa faunistica.
2. Le Misure previste dalle Azioni finalizzate alla conservazione e al miglioramento degli habitat e delle specie faunistiche previste dal PIF devono essere eseguite in conformità al Quaderno delle Opere e degli Interventi Tipo previste dal Piano di Miglioramento Ambientale di cui alla l.r. 26/93 e approvate con D.C.P. n 96 del 4 ottobre 2010
3. I modelli selvicolturali del PIF tengono conto della funzione erogata dal bosco nei confronti della fauna selvatica.

#### **Art. 12 – Rapporti con le Riserve Naturali ed i siti NATURA 2000**

1. Il PIF tiene conto nelle sue elaborazioni della presenza, nell'ambito del territorio amministrativo di competenza, della Riserva Naturale Valpredina istituita con D.C.R. n. III/2114 del 27 marzo 1985 e del SIC IT 2060016 Valpredina e Misma, riconosciuto come tale dal Ministero dell'Ambiente con Decreto del 30 marzo 2009, senza tuttavia porsi l'obiettivo di collidere con le norme gestionali particolari dettate per le suddette aree né fornire o dettare norme o indicazioni gestionali che determinino, né direttamente né indirettamente, effetti sui beni territoriali ed ambientali e sulle ragioni che ne hanno motivato l'istituzione, nel rispetto peraltro della normativa che assegna all'Ente gestore dell'area protetta competenza specifica in materia di rilascio autorizzazioni per la Trasformazione del bosco di cui al comma 2 dell'art. 43 della l.r. 31/2008 ed un ruolo cardine al Piano di gestione dell'area protetta.
2. Il PIF individua nei suoi elaborati cartografici di analisi il perimetro delle suddette aree protette e le relative fasce di rispetto, al solo fine di consentirne l'individuazione sul territorio, onde consentire la definizione di più ampie ed articolate strategie di gestione territoriale ed ambientale.
3. I tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità alle misure di conservazione di cui all'allegato del Regolamento del PIF, sia all'interno del SIC, che nella relativa area di rispetto, non richiedono la valutazione di incidenza.
4. Gli interventi di trasformazione del bosco, se non già previsti dal Piano di Gestione, sono invece soggetti a valutazione di incidenza o a verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza.

5. Il PIF interessando territori della rete ecologica europea “Natura 2000” è sottoposto a valutazione di incidenza, di cui all’art 5 del D.P.R. n. 357/1997 e dal Titolo IIbis della l.r. n.86/83 e s.m.i. secondo le indicazioni di cui alla D.G.R. n.7/14016 del 8 agosto 2003 e s.m.i.

**Art. 13 – Rapporti con i Piani Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)**

1. La gestione delle aree boscate all’interno dei PLIS istituiti è assoggettata alle norme previste dal presente PIF.

**Art. 14 – Rapporti con la pianificazione assestamentale (PAF)**

1. I Piani di assestamento forestale si distinguono in ordinari e semplificati così come previsto dalla normativa forestale regionale vigente.
2. I Piani ordinari sono previsti per “complessi forestali” con funzione prevalente produttiva, in cui si prevedono utilizzazioni boschive di valore tale da poter giustificare il costo di elaborazione del piano medesimo.
3. Nel periodo di validità del presente PIF, in considerazione delle destinazioni selvicolturali prevalenti assegnate al territorio boscato e dell’interesse nei confronti dei boschi cedui quali produttori di biomassa legnosa per “produzione di energie alternative” è prevista la revisione in forma ordinaria del seguente PAF dei Comuni della ex Comunità Montana Valle Cavallina, attualmente scaduto.

PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE	Periodo di validità
Piano comprensoriale di Assestamento dei beni silvo-pastorali dei Comuni della ex Comunità Montana Valle Cavallina	1997-2011

**Parte III –Formazioni forestali e non forestali**

**Art. 15 - Soprassuoli arborei**

1. Il P.I.F. classifica i soprassuoli boschivi secondo i dettami dell’art. 42 della l.r. 5 dicembre 2008 n. 31, delimitando a scala 1:10.000 le aree classificate a bosco (Tavola 3 Carta dei Tipi Forestali).
2. In ragione delle differenti scale di lavoro la Comunità Montana, a seguito di segnalazioni, o durante l’espletamento dei propri compiti istituzionali, può verificare in ogni momento l’esattezza delle delimitazioni del perimetro di bosco ai sensi di legge. In caso si rilevassero imprecisioni o errori materiali del perimetro del bosco dei tipi forestali, in particolare nel caso del passaggio di scala, è necessario procedere secondo quanto previsto all’art. 4.
3. Eventuali neocolonizzazioni forestali saranno classificate bosco solo in occasione di varianti del PIF.

**Art. 16 – Formazioni vegetali irrilevanti**

1. Nell’ambito del territorio assoggettato a PIF le formazioni vegetali irrilevanti non classificabili a bosco non raggiungono una significatività tale da consentirne il riporto in cartografia in scala 1:10.000.
2. Le stesse rimangono limitate a popolamenti composti in prevalenza da specie esotiche di origine artificiale in abbandono o in situazioni di aree dismesse, cave e scarpate, argini di strade, in coerenza con i contenuti della d.g.r. 8/2024/2006, per le quali il definitivo riconoscimento avverrà solo in sede di verifica di dettaglio da parte della Comunità Montana.

3. Qualora, in occasione di verifiche di dettaglio, si attesti che un'area classificata bosco rientri nella definizione di formazioni vegetali irrilevanti, si procederà alla correzione dell'errore di perimetrazione di bosco come previsto all'art. 4. Nel caso di creazione di formazioni vegetali irrilevanti partendo da aree boscate l'intervento si configura come trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 43 l.r. 31/2008.

#### **Art.17 – Arboricoltura da legno**

1. L'arboricoltura da legno è definita dall'art. 3 d.lgs. 34/2018 e dall'art. 42 della l.r. 31/2008.
2. Il presente PIF non reca alcuna norma riguardante l'arboricoltura da legno, in quanto non si è avvalso della facoltà di regolamentare le superfici non boscate soggette a vincolo idrogeologico.

#### **Art. 18 – Sistemi verdi “fuori foresta”**

1. Le altre formazioni arboree (boschetti, siepi e filari) e tematismi (destinazioni, progetti, ecc.) delle tavole del piano, hanno valore di inquadramento e ricognizione territoriale e sono funzionali ad ogni accertamento e valutazione, necessari all'attività di gestione da parte della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e per attività di formazione di programmi operativi.
2. Il presente PIF non reca alcuna norma riguardante i sistemi verdi “fuori foresta”, in quanto non si è avvalso della facoltà di regolamentare le superfici non boscate soggette a vincolo idrogeologico.

### **Parte IV–Tutela e Trasformazione del bosco; vincolo idrogeologico**

#### **Art.19 – Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico**

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 43 della l.r. 31/2008, gli interventi di trasformazione del bosco (di cui al comma 1 dell'art. 43 della l.r. 31/2008) sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Comunità Montana, per il territorio di competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.
2. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono, a carico dei richiedenti, gli interventi compensativi finalizzati a realizzare prioritariamente, nel territorio di competenza del PIF, le Azioni di Piano volte al sostegno ed alla valorizzazione della risorsa territoriale-forestale, da realizzarsi nelle aree individuate all'art. 34.
3. Le trasformazioni superiori ai 100 mq sono inoltre sottoposte a interventi compensativi, tramite realizzazione di appositi interventi compensativi, secondo i rapporti di compensazione di cui all'art. 30, da utilizzarsi ai fini della definizione della consistenza dell'intervento compensativo o della monetizzazione, salvo i casi previsti a compensazione nulla di cui all'art. 31 e i casi a compensazione ridotta di cui all'art. 32.
4. La richiesta per il rilascio di autorizzazione per la trasformazione del bosco deve essere inoltrata alla Comunità Montana, accompagnata dalla documentazione progettuale di rito, dalla documentazione prevista dalla d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e, nel caso di interventi di trasformazione del bosco superiori ai 100 mq, da apposita Relazione Forestale di dettaglio, a firma di un Dottore Forestale o Dottore Agronomo, che identifichi, determini e quantifichi le superfici da assoggettare a trasformazione e le qualifichi in chiave tipologico-forestale, determinando altresì i relativi oneri compensativi. Nel caso il richiedente richieda la monetizzazione degli oneri compensativi, in luogo della presentazione del Progetto degli interventi compensativi dovrà essere prodotta dichiarazione scritta del richiedente, in tal senso.
5. Gli eventuali progetti compensativi, inerenti attività selvicolturali, dovranno essere redatti da Dottori forestali o Dottori agronomi; sono fatti salvi gli interventi ad esclusivo carico della viabilità

agro-silvo-pastorale o ad esclusivo carico di sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie), che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti competenti ai sensi di legge e abilitati all'esercizio professionale.

6. L'autorizzazione al vincolo idrogeologico è assorbita, sotto il profilo amministrativo, dall'eventuale autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008.
7. Per quanto non espressamente previsto nell'ambito delle Norme di cui al presente Titolo III del Regolamento del PIF, si rimanda alla normativa vigente.

#### **Art. 20 – Tipi di trasformazioni ammesse**

1. Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti tipologie di trasformazione del bosco:
  - a) Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta, indicate all'art. 21, che identificano le aree suscettibili di trasformazione di tipo urbanistico e di trasformazione legate all'attuazione del Piano Cave;
  - b) Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale, di cui all'art. 22, che identificano le superfici potenzialmente trasformabili per finalità legate allo sviluppo delle attività agricole nel limite di una prefissata superficie massima riferita all'intero comparto boscato e al solo periodo temporale di validità del Piano, nonché ad interventi di conservazione o di miglioramento della biodiversità e del paesaggio;
  - c) Trasformazioni speciali non cartografate, di cui all'art. 23, che identificano le aree trasformabili delle quali non è possibile la redazione della cartografia e che pertanto sono individuabili e descritte solo ed unicamente a livello di regolamento;
2. Salvo i casi di esonero, le trasformazioni sono sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o cosiddetta monetizzazione, secondo i rapporti di compensazione indicati all'art. 30, da utilizzarsi ai fini della definizione della consistenza dell'intervento compensativo o della monetizzazione.

#### **Art.21 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (urbanistiche)**

1. Costituiscono trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta le trasformazioni in ambito urbanistico (previsioni di espansione e trasformazione di PRG e PGT), in ambito estrattivo (delimitazioni da Piano Cave) individuate nella Tavola 12 del Piano. Il rilascio delle autorizzazioni a tali trasformazioni tiene conto degli elementi di valenza individuati in sede di analisi.
2. Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'art. 30.

#### **Art.22 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura, biodiversità e paesaggio)**

1. Le trasformazioni a finalità agricola e ambientale sono finalizzate allo svolgimento dell'attività primaria in collina e montagna e consistono nel recupero di superfici in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli, colonizzate dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) e da destinare all'agricoltura, preferibilmente non intensiva e consona al paesaggio agricolo-forestale locale (vite, prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, frutteti, coltivazioni biologiche, ecc.) nonché nei miglioramenti ambientali finalizzati alla tutela della biodiversità e alla creazione di ambienti di ecotono per la fauna selvatica, contigui senza ulteriore cambio di destinazione né realizzazione di costruzioni edilizie né di nuove opere civili, ad eccezione di quelle di pubblica utilità e di quelle a esclusivo servizio del fondo, per un periodo di almeno venti anni, fatta salva la possibilità di trasformare una superficie superiore, dietro autorizzazione dell'Ente forestale, a fronte di dimostrata necessità per fini economico-aziendali di sostenibilità, mediante supporto di apposita Relazione Tecnica agronomica-forestale di sostenibilità dell'intervento.

2. In sede di rilascio dell'autorizzazione l'areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione).

### **Art.23 – Trasformazioni speciali non cartografate**

1. Il presente PIF considera come trasformazioni speciali:
  - a) opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità, se non diversamente ubicabili;
  - b) interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico, da realizzarsi a parità di efficacia con tecniche di ingegneria naturalistica;
  - c) realizzazione e manutenzione straordinaria di viabilità agro-silvo-pastorale;
  - d) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
  - e) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
  - f) manutenzione, ristrutturazione restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comportino aumenti di volumetria e siano censiti dall'Agenzia del territorio.
  - g) adeguamento igienico sanitario, o altri adeguamenti derivanti da obblighi di legge, di edifici esistenti e censiti dall'agenzia del territorio;
  - h) interventi minimali per l'esercizio della attività venatoria;
  - i) opere di antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";
  - j) opere per la fruizione delle aree boscate, quali posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta;
  - k) reti di pubblica utilità (quali elettrodotti, acquedotti ecc.);
  - l) progetti di rilevante interesse sovracomunale, provinciale, regionale, statale o unionale, non diversamente ubicabili
  - m) realizzazioni di orti familiari su massimo 100 mq di pertinenza ad abitazioni esistenti;
2. Le opere pubbliche di carattere edilizio o infrastrutturale e la realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale possono essere eseguite nei boschi a condizione che venga dimostrata l'impossibilità di realizzarle fuori bosco.

### **Art.24 – Individuazione e trasformabilità dei boschi non trasformabili**

1. I Boschi non trasformabili comprendono:
  - a) i boschi a destinazione selvicolturale naturalistica;
  - b) tra le categorie forestali "minori" (ovvero categorie con estensione inferiore al 5% dell'intero territorio boscato), quelle caratterizzate da maggiore valenza ecologico-naturalistico-forestale) e quindi i boschi appartenenti alla categoria delle Faggete; i boschi appartenenti alla suddetta categoria forestale "minore", di regola non trasformabili, trovano eccezionalmente un limite alla non trasformabilità, nel caso in cui l'intervento di trasformazione del bosco proposto, contempli in sé adeguato intervento di ripristino e ricostruzione (sia in termini quantitativi che qualitativi), del tipo forestale minore, soppresso nell'ambito della trasformazione stessa.
  - c) I boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali considerati "rari a livello regionale" o

“importanti a livello di Unione Europea”:

- tutti i tipi appartenenti alla categoria dei Querco-carpineti;
  - Querceto di roverella dei substrati carbonatici
  - Saliceto di ripa;
  - Alneto di ontano nero di impluvio;
  - Alneto di ontano nero perilacuale;
  - tutti i tipi appartenenti alla categoria Acero-frassineti (tranne gli acero frassineti di neo colonizzazione su terreni ex agricoli);
- d) le aree boscate percorse da incendi: in relazione alla vigente normativa (art. 10 L. 353/2000) si tratta di un vincolo temporaneo a partire dalla data in cui si è verificato l'incendio; in tali aree, ancorché il vincolo sia temporaneo, non è consentito alcun tipo di modifica della destinazione per almeno 15 anni ed alcun tipo di edificazione per almeno 10 anni (rif. dati cartacei - schede rilevazione incendi del CFS – Modelli AIB/FN) per l'ambito di analisi (periodo 1996-2011), forniti dai Comandi Stazione del CFS di Trescore Balneario e di Lovere per tramite della Comunità Montana, in archivio).
- e) i boschi soggetti al vincolo per altri scopi di cui all'art. 17 del R.D.L. 3267/1923;
- f) i boschi inseriti nel registro regionale dei boschi da seme (Re.Bo.Lo), approvato con decreto n.2894 del 21 marzo 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. Nei “boschi non trasformabili” sono possibili solo le trasformazioni speciali indicate all'art. 23, tranne quelle indicate alla lettera m).
3. Le aree boscate non trasformabili sono indicate in tavola 12.
4. In caso di errore di perimetrazione in tavola 12 si procederà con la procedura di rettifica del PIF, come indicato in articolo 4.

#### **Art.25 – Individuazione e trasformabilità dei boschi a trasformazione esatta**

1. Sono formate dalle aree dei PGT vigenti, individuate secondo le modalità dettagliate nella Relazione del PIF.
2. Le aree sono riportate in Tavola 12 con apposita perimetrazione.
3. In questi boschi sono ammissibili anche le trasformazioni speciali (art. 23) e le trasformazioni per cave (art. 21) e per finalità agricole (art. 22).

#### **Art.26 – Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale**

1. Le aree boscate suscettibili di autorizzazione alla trasformazione ordinaria a delimitazione areale per finalità agricola, indicate nell'articolo 22 del presente Regolamento, sono rappresentate dalle aree boscate che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
  - a. essere perimetrate in tavola 12, in aree definite come “Trasformazioni areali”;
  - b. non essere perimetrate come “boschi non trasformabili” in tavola 12;
  - c. non essere state oggetto miglioramenti con fondi pubblici dal 1985 compreso in poi
  - d. non essere rappresentate da nuovi boschi realizzati con fondi pubblici dal 1924 compreso in poi;
  - e. non essere costituiti da aree boscate in cui il piano prevede di realizzare interventi per valorizzare la destinazione selvicolturale protettiva, come indicati in tavola 13B “Carta delle azioni per la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”;

1. In questi boschi, oltre alle areali, sono possibili trasformazioni per:
  - SIF;
  - strade ASP previste dal presente PIF nelle tavole 10 o 13A;
  - trasformazioni speciali non cartografate;
2. Non è possibile autorizzare trasformazione a finalità agricola in altre aree, salvo le fattispecie previste all'art. 23 c. 1;
3. Se si eseguono interventi di miglioramento forestale con fondi pubblici o tramite interventi compensativi, si procederà, mediante provvedimento di "rettifica", a derubricare i boschi da questa categoria e a inserirli nei "boschi non trasformabili".

#### **Art.27 – Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali**

1. Le tipologie di interventi indicate nell'elenco di cui all'art. 23 comma 1 lettere da a) ad l) sono sempre ammissibili in tutti i boschi, ovunque ubicati, indipendentemente dalla suddivisione dei boschi operata dal presente PIF, di cui all'art. 20 delle norme dettate nel presente regolamento e quindi anche nei boschi non trasformabili, sempre fatto salvo il rilascio di autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008.

#### **Art.28 – Individuazione di ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica)**

1. Con le procedure di modifica indicate all'articolo 4 potranno essere individuate, in conformità al presente articolo, ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta.
2. Non potranno comunque essere rilasciate le autorizzazioni alla trasformazione del bosco, per interventi di espansione urbanistica di tipo insediativo, nei seguenti casi:
  - a) soprassuoli forestali localizzati nell'ambito dei "Boschi non trasformabili", come indicati in tavola 12;
  - b) soprassuoli forestali localizzati nell'ambito dei "Boschi non trasformabili per finalità urbanistiche", come indicati in tavola 12;
  - c) soprassuoli forestali nei "Boschi da seme";
  - d) soprassuoli forestali localizzati nei perimetri individuati dagli artt. 54-55-56-57 delle NTA del PTCP e cartografati nella tavola E2 Paesaggio e Ambiente del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
  - e) soprassuoli forestali ricadenti nella classe di fattibilità 4 individuata nelle carte della fattibilità geologica di supporto agli strumenti urbanistici comunali;
  - f) soprassuoli forestali compresi all'interno dei Siti Natura 2000;
  - g) soprassuoli forestali compresi all'interno dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale istituiti, salvo che siano riconducibili alle categorie forestali delle Formazioni antropogene e alle Neoformazioni;
  - h) soprassuoli oggetto di miglioramenti con fondi pubblici o tramite interventi compensativi dal 1985 compreso in poi;
  - i) nuovi boschi realizzati con fondi pubblici dal 1924 compreso in poi.
3. Possono essere autorizzati ai fini della trasformazione del bosco quegli interventi che, pur ricadendo nella lettera b) del precedente comma, abbiano ottenuto dalla Provincia di Bergamo la

conformità alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. In tal caso si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'art.30.

4. Ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000 non sono temporaneamente disponibili alla trasformazione urbanistica le superfici percorse da incendio, a partire dalla data in cui si è verificato l'incendio; in tali aree, ancorché il vincolo sia temporaneo, non è consentito alcun tipo di modifica della destinazione per almeno 15 anni ed alcun tipo di edificazione per almeno 10 anni.
5. Ulteriori o differenti aree suscettibili di trasformazione potranno essere individuate con la procedura di "variante" del PIF indicata all'art. 4.

#### **Art.29 – Soglia di compensazione**

1. Il Piano non si avvale della facoltà di ridurre l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione, nei casi previsti dal paragrafo 4.1) della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.

#### **Art.30 – Rapporti di compensazione**

1. Il Piano di Indirizzo Forestale attribuisce ai boschi dell'area di indagine il valore del rapporto di compensazione in caso di trasformazione. L'attribuzione del rapporto di compensazione è stabilita sulla base di elaborazioni e considerazioni concettuali derivanti dall'interpolazione dei risultati delle analisi territoriali contenute nel piano, con riferimento alle tipologie di interventi di trasformazione e della loro reversibilità e ubicazione, nonché dei principi ispiratori della normativa in materia di pianificazione, recepiti nella pianificazione sovraordinata, che mirano alla minimizzazione del consumo di suolo.
2. Il rapporto di compensazione è così stabilito:
  - Nei boschi non trasformabili il rapporto di compensazione è di 1:3;
  - Nei boschi non trasformabili a finalità urbanistiche il rapporto di compensazione è di 1:2;
  - Nei boschi in cui sono ammissibili trasformazioni ordinarie a delimitazione areale il rapporto di compensazione è di 1:1;
  - Nei boschi in cui sono ammissibili trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta il rapporto di compensazione è di 1:3 per le trasformazioni a fini urbanistici e 1:2 per le trasformazioni legate al Piano cave;
  - Per le trasformazioni speciali, ovunque ubicate, il rapporto di compensazione è 1:1, salvo che nei boschi non trasformabili in cui è 1:3;
3. Per ogni mq di bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo secondo quanto definito all'art. 43, comma 3, della l.r. 31 del 5 dicembre 2008 e dalle norme di cui al presente Titolo III nonché, per quanto non espressamente prescritto nel presente regolamento, dai criteri previsti dalla D.G.R. 675 del 21 settembre 2005 e s.m.i.
4. Il "costo del suolo" da applicare nel calcolo del "costo di compensazione", sarà pari alla media aritmetica del Valore Agricolo Medio, del bosco di uguale forma di governo di quello trasformato, della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.

#### **Art.31 – Interventi esonerati dall'obbligo di interventi compensativi**

1. Ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008 commi 5, 6 e 8, il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione nulla.
2. Sono escluse dall'obbligo di compensazione, qualunque sia la superficie trasformata, i seguenti interventi:
  - Sistemazioni del dissesto idrogeologico, eseguite a parità di efficacia tramite le tecniche

dell'ingegneria naturalistica;

- Realizzazione o manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale, purchè prevista nel PIF, ivi compresa la manutenzione e realizzazione di sentieri e itinerari di pubblica utilità rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla D.G.R. VII/14016/2003;
- Conservazione della biodiversità e del paesaggio nelle aree perimetrate in tavola 13 C "Carta delle azioni per la conservazione del patrimonio naturale", quali il recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità, del paesaggio, interventi di conservazione e miglioramento degli habitat della fauna selvatica compreso il recupero delle aree ex pascolive invase da vegetazione naturale-forestale, gli interventi di conservazione o ripristino di viste paesaggistiche o percorsi panoramici;
- Interventi di miglioramento forestale, ivi comprese le opere espressamente realizzate a funzione antincendio di boschi e di ambienti naturali (vegetazione naturale), purché previste nell'ambito di PIF o di PAF approvati;
- Interventi di trasformazione a basso impatto ambientale, nelle aree perimetrate in tavola 13 D "Carta delle azioni per il recupero del paesaggio e della cultura rurale" purché esterne alle "aree non trasformabili" riportate in tavola 12, finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in collina e montagna, che comprendono il ripristino dell'agricoltura su superfici, con recupero di balze e/o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli, in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca relativamente recente, e da destinare all'agricoltura preferibilmente non intensiva e consona al paesaggio agricolo-forestale locale (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, frutteti non specializzati, castagneti da frutto, coltivazioni biologiche,...) o alla coltura di legnose agrarie specializzate (ad es. vite, frutteti).

#### **Art.32 – Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti**

1. Ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31 del 5 dicembre 2008 commi 5, 6 e 8 il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione ridotta.
2. Sono soggette a sconto variabile sul costo di compensazione i seguenti interventi:
  - a. Realizzazione o manutenzione straordinaria di altra viabilità agro-silvo-pastorale o di strade, esclusivamente con caratteristiche costruttive rurali, di allacciamento viario e completamento su proprietà private: sconto del 30%;
  - b. Interventi di trasformazione per l'esercizio dell'attività primaria nelle aree perimetrate in tavola 13 C "Carta delle azioni per la conservazione del patrimonio naturale", che comprendano il recupero di balze o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, da destinare a colture diverse da quelle previste nel precedente articolo 31 o per la realizzazione di fabbricati rurali ad uso di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrodotti, acquedotti e strade), ad uso esclusivo o prevalentemente agricolo: sconto del 30%

#### **Art.33 – Interventi compensativi ammessi**

1. Gli interventi compensativi si eseguono mediante attività di tipo selvicolturale, così come definite dall'art. 50 della l.r. 31/2008, di manutenzione e miglioramento ambientale. Il PIF individua le aree all'interno di cui eseguire gli interventi compensativi, le modalità di realizzazione degli stessi e la priorità con cui procedere alle attività compensative. L'entità dell'intervento compensativo è pari al "costo di trasformazione", ossia il valore di suolo e soprassuolo trasformati moltiplicato per il rapporto di compensazione assegnato ai sensi dell'art. 30.
2. Sono considerati interventi compensativi:

- a. Sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi tramite tecniche di ingegneria naturalistica;
- b. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della viabilità silvo – pastorale secondo le necessità di sistemazione individuate dal Piano della Viabilità Silvo Pastorale in tavola 10;
- c. Realizzazione di nuovi tratti di viabilità silvo – pastorale, purché compresa nelle proposte di nuova viabilità previste dal PIF;
- d. Recupero tramite interventi di decespugliamento e contenimento del bosco di aree prative e pascolive non utilizzate e a rischio chiusura, solo in aree perimetrare in tavola 13 C “Carta delle azioni per la conservazione del patrimonio naturale”;
- e. Interventi di conversione all’alto fusto e altri miglioramenti forestali (tagli fitosanitari, diradamenti in impianti artificiali, ecc.) da realizzarsi in funzione dell’attitudine prevalente dell’area interessata, esclusivamente nelle aree perimetrare nelle tavole 13A e 13B;
- f. Miglioramenti ambientali finalizzati al mantenimento di habitat idonei specie faunistiche tutelate (es: fasianidi e galliformi), esclusivamente nelle aree perimetrare nelle tavole 13C.

#### **Art.34 – Localizzazione degli interventi compensativi ammessi**

1. Il Piano di Indirizzo Forestale individua le aree all’interno delle quali eseguire gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco, raccordandole con le aree su cui eseguire le Azioni di Piano volte al sostegno ed alla valorizzazione della risorsa territoriale-forestale. L’insieme delle aree destinate all’esecuzione degli interventi di compensazione è costituito dall’insieme delle seguenti TAVOLE:
  - a) Tav. n. 13.a: Carta delle azioni a sostegno delle attività selvicolturali, pastorali e della filiera bosco legno;
  - b) Tav. n. 13.b: Carta delle azioni per la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche;
  - c) Tav. n. 13.e: Carta delle azioni per la fruizione e l’escursionismo nelle aree boscate, per quanto individuato quale tipologia E.1;
2. Nell’ambito di tali aree, comunque la priorità è assegnata alle proprietà pubbliche e alle aree private all’interno di Rete Natura 2000 e delle Aree Protette (Riserve Naturali e PLIS).

#### **Art.35 – Albo delle Opportunità di compensazione**

1. Ai fini della localizzazione delle aree idonee alla realizzazione degli interventi compensativi, la Comunità Montana redige l’Albo delle opportunità di compensazione. Al suo interno raccoglie l’elenco delle possibili aree da destinare ad intervento compensativo su proposta di proprietari boschivi pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi di miglioramento previsti all’art. 33.
2. Nell’ambito della realizzazione dei progetti presentati la Comunità Montana conferisce priorità alla progettazione presentata da soggetti pubblici e alle iniziative coerenti con le indicazioni di cui al set delle Tavole 13 relative alle “azioni di Piano”.

#### **Art. 36 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano**

1. Il Piano di Indirizzo Forestale dispone limiti in ordini all’entità delle trasformazioni ordinarie a delimitazione areale nel periodo di validità del Piano:
  - a) entità massima di superfici forestali trasformabili, per finalità legate allo sviluppo dell’attività agricola o di conservazione e miglioramento della biodiversità e del paesaggio: 60 ha, pari a circa lo 1,1% della superficie individuata per la trasformazione a delimitazione areale;

- b) entità massima della singola trasformazione, per finalità legate allo sviluppo dell'attività agricola o di conservazione e miglioramento della biodiversità e del paesaggio: 4,5 ha, fatto salvo la possibilità di trasformare una superficie superiore, dietro autorizzazione della Comunità Montana, a fronte di dimostrata necessità per fini economico-aziendali di sostenibilità, mediante supporto di apposita Relazione Tecnica agronomica-forestale di sostenibilità dell'intervento;
- c) le nuove aree suscettibili di trasformazione di cui all'art. 28 non potranno superare, nel periodo di validità del piano, lo 0,2% della superficie boscata complessiva del PIF.

#### **Art. 37 – Monetizzazioni e cauzioni**

1. L'Ente forestale può riservarsi la facoltà di accettare o respingere la proposta dei richiedenti alla monetizzazione dell'intervento compensativo, sostituendosi al richiedente stesso nella realizzazione dell'opera.
2. La monetizzazione avviene tramite versamento di una somma pari al costo di compensazione maggiorata del 20% per i costi di progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi.

### **Parte V–Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale**

#### **Art. 38 – Il Piano VASP**

1. Il presente PIF rappresenta il piano VASP della Comunità Montana Laghi Bergamaschi, limitatamente al settore della Valle Cavallina.
2. Le strade esistenti e in progetto sono indicate nella tavola 10 "Carta dei dissesti e delle infrastrutture".
3. La descrizione del piano VASP è riportata nel capito 8 della Relazione del PIF.

#### **Art. 39 – Piano VASP: contenuti**

1. Nel capito 8 della Relazione del PIF e nella tavola 10 sono indicate:
  - la classificazione delle strade esistenti;
  - la previsione di ampliamenti, prolungamenti e passaggi di classe di strade esistenti;
  - le previsioni di nuove strade con relativa classe di transitabilità.
2. Eventuali modifiche o integrazioni potranno essere apportate con le procedure indicate all'articolo 4.

### **Parte VI–Attività selvicolturali**

#### **Art. 40– Destinazione selvicolturale dei boschi**

1. Il presente PIF prevede tre destinazioni selvicolturali: naturalistica, protettiva, multifunzionale esistenti, riportate nell'omonima tavola 11.

#### **Art. 41 – Modelli selvicolturali**

1. Il presente PIF definisce propri modelli selvicolturali solo nei siti Natura 2000 e nelle aree di rispetto.
2. I modelli selvicolturali costituiscono misure di conservazione dei siti stessi e pertanto il loro integrale rispetto esonera dalla Valutazione di incidenza.
3. I presenti modelli selvicolturali sono comunque obbligatori per l'esecuzione di interventi compensativi, per l'esecuzione di interventi realizzati con fondi pubblici e per il rilascio di autorizzazioni o pareri da parte degli Enti forestali interessati.

#### **Parte VII–Parte finanziaria**

##### **Art. 42 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici**

1. Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività selvicolturali:
  - a) le migliorie e le attività selvicolturali previste dai piani d'assestamento;
  - b) le migliorie e le cure colturali nei boschi esplicitamente delimitati nelle Tavole 13A, 13B, 13C, 13D e 13E, secondo le modalità e i limiti previsti nel PIF e, ove esistenti, nei modelli selvicolturali;
  - c) gli interventi compensativi indicati nel precedente articolo 33, nelle aree indicate nel precedente articolo 34;
  - d) di recupero o miglioramento dei castagneti da frutto, esclusivamente nei boschi indicati come "Recupero dei Castagneti da frutto – A4" nella Tavola 13A;
  - e) gli interventi di creazione e manutenzione, ordinaria o straordinaria, della viabilità forestale prevista dal presente PIF;
  - f) la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari e del reticolo idrografico minore al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
  - g) di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'art. 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
  - h) di gestione ambientale, espressamente previste dai piani dei Siti Natura 2000;
  - i) di lotta e prevenzione degli incendi boschivi, compatibilmente coi piani AIB;
  - j) di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi a parità di efficacia con tecniche di ingegneria naturalistica), anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.
2. Nelle aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo di bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.
3. In deroga a quanto indicato al comma 1, non possono tuttavia essere finanziati:
  - a) gli interventi di utilizzazione forestale;
  - b) gli imboschimenti, ossia la creazione di nuovi boschi su terreni precedentemente non boscati;
  - c) gli interventi di miglioramento forestale in "boschi a trasformabilità ordinaria a destinazione urbanistica" e in boschi assoggettati alla disciplina del Piano Cave Provinciale", fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del

dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che invece sono finanziabili.

4. In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità (rispetto ad analoghi interventi in altri boschi) in base alle indicazioni contenute nel piano, compreso quanto indicato nella tavola 10 dei dissesti e delle infrastrutture.
5. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per le azioni previste dal presente PIF.

**Art. 43 –Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza**

1. La classificazione degli interventi finanziabili per importanza e urgenza è indicata al paragrafo 9.7 della Relazione del presente PIF.

## Allegato 1 – Specie utilizzabili

Le specie utilizzabili nelle attività selvicolturali sono le seguenti:

Nome italiano	Nome scientifico	habitus
Acero campestre, Oppio	<i>Acer campestre</i> L.	albero
Acero riccio	<i>Acer platanoides</i> L.	albero
Acero di monte	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	albero
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	albero
Ontano bianco	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	albero
Betulla verrucosa	<i>Betula pendula</i> Roth	albero
Betulla pubescente	<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	albero
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i> L.	albero
Castagno	<i>Castanea sativa</i> Miller	albero
Bagolaro	<i>Celtis australis</i> L.	albero
Faggio	<i>Fagus sylvatica</i> L.	albero
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	albero
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i> L.	albero
Noce comune	<i>Juglans regia</i> L.	albero
Carpino nero	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	albero
Abete rosso - Peccio	<i>Picea excelsa</i> (Lam.) Link ( <i>P. abies</i> )	albero
Pino silvestre	<i>Pinus sylvestris</i> L.	albero
Pioppo bianco, Gattice	<i>Populus alba</i> L.	albero
Pioppo gatterino	<i>Populus canescens</i> (Aiton) Sm.	albero
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i> L.	albero
Pioppo tremolo	<i>Populus tremula</i> L.	albero
Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i> L.	albero
Ciliegio a grappoli, Pado	<i>Prunus padus</i> L.	albero
Cerro	<i>Quercus cerris</i> L.	albero
Rovere	<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	albero

Nome italiano	Nome scientifico	habitus
Roverella	Quercus pubescensWilld.	albero
Farnia	Quercus robur l.	albero
Salice bianco	Salix alba l.	albero
Sorbo montano	Sorbus aria (l.) Crantz	albero
Sorbo degli uccellatori	Sorbus aucuparia l.	albero
Ciavardello	Sorbus torminalis (l.) Crantz	albero
Tasso	Taxus baccata l.	albero
Tiglio selvatico	Tilia cordata Miller	albero
Tiglio nostrano	Tilia platyphyllos Scop.	albero
Olmo montano	Ulmus glabra Hudson	albero
Olmo campestre	Ulmus minor Miller	albero
Pero corvino	Amelanchier ovalis Medicus	arbusto
Crespino	Berberisvulgaris l.	arbusto
Corniolo	Cornus mas l.	arbusto
Sanguinella	Cornus sanguinea l.	arbusto
Nocciolo, Avellano	Corylusavellana l.	arbusto
Biancospino selvatico	Crataegus monogyna Jacq.	arbusto
Fusaggine, Berretta da prete	Euonymus europaeus l.	arbusto
Frangola	Frangula alnus Miller	arbusto
Agrifoglio	Ilexa quifolium l.	arbusto
Ginepro comune	Juniperus communis l.	arbusto
Maggiociondolo	Laburnuman agyroides Medicus	arbusto
Ligustro	Ligustrum vulgare l.	arbusto
Melo selvatico	Malus sylvestris Miller	arbusto
Prugnolo	Prunus spinosa l.	arbusto
Alaterno	Rhamnus alaternus l.	arbusto
Spinocervino	Rhamnus catharticus l.	arbusto
Rosa canina	Rosa canina l. sensu Bouleng.	arbusto
Salicone	Salix caprea l.	arbusto

<b>Nome italiano</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>habitus</b>
Salice grigio	Salix cinerea L.	arbusto
Salice cordato	Salix cordata Muhlenbg.	arbusto
Salice dafnoide, S. blu	Salix daphnoides Vill.	arbusto
Salice ripaiolo, S. lanoso	Salix eleagnos Scop.	arbusto
Salice fragile	Salix fragilis L.	arbusto
Salice odoroso	Salix pentandra L.	arbusto
Salice rosso	Salix purpurea L.	arbusto
Salice da ceste	Salix triandra L.	arbusto
Salice da vimini, vinco	Salix viminalis L.	arbusto
Sambuco nero	Sambucus nigra L.	arbusto
Sambuco rosso	Sambucus racemosa L.	arbusto
Ginestra dei carbonai	Sarothamnus scoparius, Cytisus s. (L.)	arbusto
Ginestra odorosa	Spartium junceum L.	arbusto
Lantana	Viburnum lantana L.	arbusto
Pallon di maggio	Viburnum opulus L.	arbusto

## **Allegato 2 – Modelli selvicolturali per il SIC Valpredina – Misma e relativa area di rispetto**

Nelle sole aree boscate presenti nell'ambito del SIC Valpredina – Misma e nelle aree di rispetto contigue individuate nella Tav. n. 6 del PIF "Carta dei vincoli", vigono i seguenti modelli selvicolturali, che costituiscono **Misure di conservazione per la gestione selvicolturale nell'ambito del SIC Valpredina – Misma e della relativa area di rispetto**. Per i modelli selvicolturali si applica quanto previsto dal Regolamento all'art. 41.

### **Premessa**

La gestione delle aree boscate nell'ambito del SIC Valpredina – Misma e nelle aree di rispetto contigue individuate nella Tav. n. 6 del PIF "Carta dei vincoli", avrà come primario obiettivo il miglioramento dell'habitat forestale di interesse comunitario segnalato (Boschi termofili a *Quercus pubescens*), attuando interventi di sfollamento per la valorizzazione delle essenze autoctone a lento accrescimento ed interventi di eliminazione degli esemplari di specie alloctone, in particolare resinose e specie inserite nella Lista nera regionale (L.r. n.10/2008). Ulteriore indicazione di gestione selvicolturale sarà la conversione verso l'alto fusto delle aree boscate ceduate.

In tutte le aree boscate sono necessarie l'individuazione e la marcatura degli alberi da destinare all'accrescimento indefinito e degli alberi monumentali.

Le principali azioni per la gestione, declinate per gli habitat di interesse comunitario e per le differenti tipologie forestali, sono proposte di seguito.

### **BOSCHI DI ROVERELLA (HABITAT 91HO\*) - QUERCETO DI ROVERELLA DEI SUBSTRATI CARBONATICI**

#### *Obiettivi*

- Miglioramento delle caratteristiche dendro-strutturali dei popolamenti forestali a roverella
- Miglioramento della biodiversità specifica
- Tutela delle aree più rappresentative dell'habitat

#### *Indicazioni gestionali*

- Favorire la conversione verso l'alto-fusto nelle aree stazionali più favorevoli, finalizzando l'intervento al miglioramento delle caratteristiche strutturali e forestali generali, evitando asportazioni di massa rilevanti o determinando estese interruzioni della copertura forestale. E' necessario quindi intervenire con una bassa intensità di taglio e prevedere un rilascio abbondante dei soggetti gamici/agamici presenti, comunque calibrato in ragione delle diverse condizioni stazionali, mantenendo i soggetti migliori e ben conformati da seme o da pollone, in particolare delle specie quercine e delle specie diverse dal carpino nero, intervenendo principalmente con tagli di ripulitura e bonifica dei polloni malandati, seccaginosi o eccessivamente sottoposti.
- Nelle aree in cui il soprassuolo è più giovane, è sufficiente intervenire con leggeri tagli di ripulitura degli arbusti che contengono lo sviluppo dei soggetti arborei più promettenti o la rinnovazione ben affermata delle querce.
- In occasione dei tagli di conversione o in quelli ordinari, è necessario favorire il rilascio delle specie quercine e di quelle minoritarie (acero campestre, olmo, ciliegio), provvedendo al mantenimento dei soggetti arborei (di origine gamica o agamica) di sviluppo più promettente e meglio conformati.

- Assicurare il rilascio di alberi da destinare all'invecchiamento indefinito, da scegliersi preferibilmente tra specie quercine e, secondariamente, tra le specie minoritarie.
- Individuare le aree caratterizzate dalle migliori condizioni dendro-strutturali da lasciare alla libera evoluzione naturale.

## **FORESTE DI *CASTANEA SATIVA* DEI SUBSTRATI CARBONATICI DEI SUOLI MESOXERICI**

### *Obiettivi*

- Miglioramento delle caratteristiche dendro-strutturali dei popolamenti forestali a castagno
- Miglioramento della biodiversità
- Individuazione delle aree più rappresentative

### *Indicazioni gestionali*

- Favorire la conversione verso l'alto-fusto nelle aree stazionali più favorevoli, dove il ceduo di castagno risulta particolarmente invecchiato, al fine di migliorare le caratteristiche strutturali e forestali generali, selezionando i polloni migliori sulle ceppaie (2-3 nelle aree più invecchiate, 3-4 in quelle più giovani), senza creare ampie aperture, al fine di evitare riscoppi eccessivi sulle ceppaie.
- Recupero dei castagneti degradati mediante tagli di ripulitura dei soggetti morti, deperenti o in precarie condizioni fitosanitarie colpiti dal cancro corticale.
- Favorire la presenza di specie diverse dal castagno per assicurare una composizione specifica più variegata e migliorare la biodiversità dei soprassuoli (in particolare querce, nelle aree più calde e aceri, negli impluvi).
- Assicurare il rilascio di alberi da destinare all'invecchiamento indefinito, da scegliersi preferibilmente tra i vecchi castagni e secondariamente tra le specie minoritarie.
- Individuazione delle aree caratterizzate dalle migliori condizioni dendro-strutturali da lasciare alla libera evoluzione naturale.

## **ORNO-OSTRIETO TIPICO E ORNO-OSTRIETO PRIMITIVO DI RUPE**

### *Obiettivi*

- Miglioramento delle caratteristiche dendro-strutturali dei popolamenti forestali
- Miglioramento della biodiversità

### *Indicazioni gestionali*

- Favorire la conversione verso l'alto-fusto nelle aree stazionali più favorevoli, con lo scopo di migliorare le caratteristiche strutturali e forestali generali. E' dunque necessario evitare asportazioni di massa rilevanti o determinare estese interruzioni della copertura forestale. E' necessario quindi intervenire con una bassa intensità di taglio e prevedere un rilascio abbondante dei soggetti gamici/agamici presenti, comunque calibrato in ragione delle diverse condizioni stazionali, mantenendo i soggetti migliori e ben conformati da seme o da pollone, in particolare delle specie quercine e delle specie diverse dal carpino nero, intervenendo principalmente con tagli di ripulitura e di bonifica dei polloni malandati, seccaginosi o eccessivamente sottoposti.
- Lasciare all'evoluzione naturale i soprassuoli che allignano nelle stazioni più primitive e dirupate.
- Assicurare una matricinatura abbondante qualora siano effettuati occasionali tagli ordinari finalizzati alla asportazione di legna da ardere (da effettuarsi esclusivamente in cedui di età maggiore ai 20 anni e su superfici contenute).

- In occasione dei tagli di conversione o in quelli ordinari, favorire il rilascio delle specie quercine e di quelle minoritarie (acero campestre, olmo, ciliegio), provvedendo al mantenimento dei soggetti arborei (di origine gamica o agamica) di sviluppo più promettente e meglio conformati.

## **ROBINIETO MISTO**

### *Obiettivi*

- Favorire la sostituzione della robinia con specie autoctone
- Impedire ulteriori diffusioni della robinia

### *Indicazioni gestionali*

- Assicurare l'invecchiamento dei soprassuoli a robinia, evitando di intervenire in tali zone con tagli (anche su altre specie) che possano favorire ulteriormente lo sviluppo dei robinieti.
- Favorire la presenza e lo sviluppo di specie locali, eventualmente anche con ripuliture localizzate del rovo, per liberare e consentire la crescita delle specie già presenti.

## **RIMBOSCHIMENTI DI CONIFERE**

### *Obiettivi*

- Favorire la graduale sostituzione delle conifere di impianto con specie autoctone

### *Indicazioni gestionali*

- Promuovere i tagli di sostituzione delle conifere fuori areale presenti nel territorio del SIC per favorire un progressivo ritorno delle latifoglie autoctone. Dovranno essere mantenuti solo gli esemplari di maggiori dimensioni, anche se interessati da cavità e scortecciamenti, in quanto elementi di interesse per la fauna selvatica.
- Escludere dalle attività selvicolturali la messa a dimora di conifere nel territorio del SIC e nella relativa area di rispetto.